

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAGY'S"**



Il giorno 20 GENNAIO 2021, alle ore 20,30, presso Sede Sociale (Via Redentore n. 6/A - Verona), si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifiche allo Statuto sociale e adeguamento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
2. Varie ed eventuali.

La Presidente Sig.ra Giancarla Albertoli dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Susanna Brugnoli.

Il presidente constata:

- la presenza di n. 8 soci su 8.
- che tutti i convenuti sono presenti grazie al collegamento su piattaforma informatica, che sono chiaramente identificabili/identificati e che sono pienamente in grado di esprimere la loro opinione sui punti all'Ordine del Giorno nonché in grado partecipare al voto su quanto previsto.
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo Statuto e dal Regolamento per il suo regolare svolgimento in seconda convocazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente spiega le diverse ragioni che rendono opportuna una revisione dello Statuto, principalmente per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa; successivamente espone le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore - D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - che rendono necessario apportare modifiche allo statuto.

Il Presidente, quindi, illustra dettagliatamente per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto con la conseguente variazione della ragione sociale.

Il presidente accerta che lo statuto viene approvato all'unanimità.

Roberta Mancini propone di variare la denominazione in **"Oltre Magy's OdV"**.

Il presidente accerta che la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale (allegato al presente verbale) e la conseguente denominazione sociale **"Oltre Magy's OdV"**.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di:


- a. provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e conseguente pagamento delle imposte;
- b. comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla data odierna.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 21.52 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Susanna Brugnoli



Il Presidente
Giancarla Albertoli





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OLTRE MAGY'S OdV"



ART. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "**OLTRE MAGY'S OdV**", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'organizzazione ha sede legale in **VIA REDENTORE n.6/A, 3719 VERONA**.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale e nel pieno rispetto del dettato dell'art.3, comma 2, della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità recepita dal Parlamento Italiano con L.18/2009 una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a. L'Associazione, nella realizzazione dei suoi compiti, s'impegna a caratterizzare la vita associativa organizzando attività di formazione, aggregative, culturali e di azione sociale. L'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e

suon B...

Alto...

gestire come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali e formative.

- b. L'Associazione intende promuovere e diffondere la cultura della diversità e delle pari opportunità oltre il genere;
- c. L'Associazione intende sensibilizzare, informare e formare l'opinione pubblica, le istituzioni ed in particolare i giovani sui temi dell'accessibilità;
- d. L'Associazione intende rivendicare e tutelare i diritti dei soggetti più fragili, ivi compresi gli animali;
- e. L'Associazione rivolge particolare attenzione al tema dell'accessibilità e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, promuovendo attività/iniziativa che hanno l'intento di consentire alle persone con disabilità una partecipazione attiva ai vari aspetti (culturali, artistici, lavorativi, ricreativi, etc.) della vita nella società civile.
- f. L'associazione opera per diffondere la cultura dell'integrazione e valorizzazione delle differenze all'interno di diversi ambiti di azione, promuovendo iniziative che prevedono la partecipazione e interazione attiva delle persone, indipendentemente dalla presenza o meno di disabilità in loro.
- g. L'associazione crea/gestisce iniziative volte alla promozione di una vita attiva per le persone con disabilità dedicandogli momenti aggregativi e ricreativi in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle proprie finalità.

2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma e);
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma f);
- c) formazione universitaria e post-universitaria (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma g);
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma h);
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma i);
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma l);
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma p);
- h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma q);

Swan
Edoardo



- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma v);
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma w);
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (D.Lgs.117/2017, Art.5, Comma z).

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) Progettare percorsi e proporre strumenti specifici per rendere il patrimonio scientifico, culturale, naturale e paesaggistico accessibile e fruibile in termini di autonomia, coinvolgimento e partecipazione di tutti i visitatori;
- b) Individuare e abbattere barriere architettoniche e culturali presenti in strutture museali. Espositive e ricreative e in spazi naturali quali Parchi, Giardini, Orti Botanici, Aree Naturali, Riserve Naturali, Acquari, etc.
- c) Effettuare un'analisi ragionata dell'esistente a partire delle specificità degli ambienti di cui ai due (a e b) commi precedenti;
- d) Identificare i bisogni di tutti i fruitori degli ambiti di cui al comma a e b;
- e) Progettare e realizzare interventi che integrino aspetti cognitivi, emozionali e creativi, condividendoli con i responsabili dei diversi ambiti;
- f) Predisporre materiali facilitatori per la fruizione degli ambiti, di cui al comma a e b, per tutti i visitatori;
- g) Proporre progetti e attività che siano riproducibili in altri contesti;
- h) Fornire supporto a tutti coloro che, condividendo la finalità dell'associazione, vogliono intraprendere attività/iniziativa nel suo medesimo campo di azione;
- i) Promuovere ed organizzare incontri di formazione a favore di privati cittadini, Enti Pubblici e di Istituzioni Private;
- j) Creare una rete di alleanze, coinvolgendo risorse ed istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

4. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

6. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.



Suzan Park

Colletti

ART. 6
(Ammissione)

1. Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
 - e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
3. Hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può presentare appello all'Assemblea dei Soci entro 30 gg, che si esprimerà con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato nel corso della prima riunione utile.
5. L'esclusione, in ogni caso, dev'essere ratificata dall'assemblea
6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.


ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (Organo Eventuale)
 - Organo di revisione (Organo Eventuale)
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11
(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.




4. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire:
 - a) a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati;
 - b) mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
9. Tanto nell'assemblea ordinaria, quanto in quella straordinaria è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



Saverio Palmieri

G. Bellini

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria:
 - a) modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 50% + 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri (compreso il presidente) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Nel corso della prima riunione del neo eletto Consiglio Direttivo, esso elegge al suo interno il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, distribuisce gli incarichi al suo interno tenuto conto che dovrà essere eletto uno o più vice-presidenti, un responsabile amministrativo e un segretario nonché dovrà distribuire al suo interno le deleghe necessarie sulla base delle caratteristiche dell'associazione stessa. Nel caso di più vice-presidenti, dovrà essere eletto un Vicario.
4. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'organizzazione;
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - c) predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
 - h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Gallati - Susan Pauli



ART. 16
(Il Presidente)

1. Il presidente è eletto al suo interno dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



Simon P...

Scal...



Art. 19
(Libri sociali)

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



G. Alladio - Simon B. M.

ART. 23
(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)


1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



Handwritten signature: G. Colli



ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



REG. 20000
T.A. _____
TOTALE 20000
Liquidato € 20000

Reg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIAMO C/LE 13
e data del 05 FEB. 2021
Ass. per il Terzo Settore
3 N° 387



Magy's OdV